



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai

Sigg.:

Dott. Antonio MATANO Presidente

Dott. Giuseppina FINAZZI Consigliere

Dott. Silvia MOSSI Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato
in Cancelleria il giorno 09/03/2022 iscritta al n. 43/2022 R.G. Sezione
Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del 26/05/2022

d a

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe
Pio Torcicollo del foro di Roma, domiciliatario giusta delega in atti.

RICORRENTE APPELLANTE

c o n t r o

INAIL in persona del Direttore Generale p.t., rappresentato e
difeso dagli avv.ti Fabrizio Cerallo e Laura Damiani dell'Avvocatura
Generale INAIL, e Francesco Cappa dell'Avvocatura Distrettuale
INAIL di Brescia, come da procura generale in atti.

RESISTENTE APPELLATO

In punto: appello a sentenza n. 125 del 2022 del Tribunale di
Bergamo.

Conclusioni:

OGGETTO:

Categoria e qualifica



Del ricorrente appellante:

Come da ricorso

Del resistente appellato:

Come da memoria

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 125/2022 il Tribunale di Bergamo Sezione Lavoro dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine al ricorso con cui [REDACTED] aveva domandato di accertare nei confronti dell'Inail il proprio diritto a essere inquadrato come primo tecnologo II° livello a decorrere dal 01.01.2010 e di condannare l'istituto all'inquadramento nel suddetto livello ai fini giuridici ed economici con conseguente ricostruzione della carriera e riconoscimento delle differenze retributive spettanti ovvero, in subordine, di dichiarare il diritto al risarcimento del danno da perdita di chance con condanna dell'Inail al liquidazione del danno secondo le modalità specificate nel ricorso.

Il Tribunale, in particolare, aveva affermato che il ricorrente si doleva del fatto che l'Inail, pur avendo a suo dire assunto l'impegno dello scorrimento della graduatoria del concorso bandito il 18.01.2010 per la copertura di posti di primo tecnologo di II° livello nell'ambito della quale egli si era collocato tra gli idonei non vincitori, avrebbe poi preso la diversa decisione di non procedere allo scorrimento a seguito delle indicazioni di segno contrario ricevute da parte dei Ministeri vigilanti.

Il giudice di primo grado aveva ritenuto, quindi, la natura di



interesse legittimo della posizione soggettiva del ricorrente di fronte al potere discrezionale dell'Amministrazione di decidere di non dare corso allo scorrimento della graduatoria del concorso anteriormente espletato e, per tale motivo, aveva affermato la giurisdizione del giudice amministrativo.

In aggiunta, il giudice aveva rilevato che, in ogni caso, il ricorrente era decaduto dall'azione in quanto la domanda era stata proposta oltre il termine di vigenza legale delle graduatorie di cui all'art. 35, comma ter, d.lgs. 165/01.

Le spese di lite venivano integralmente compensate.

Il [REDACTED] ha proposto appello avverso la sentenza.

In primo luogo, l'appellante ha criticato il capo della decisione in cui il Tribunale aveva affermato che il ricorrente aveva contestato la scelta dell'Amministrazione di procedere con un nuovo bando anziché di scorrere la graduatorie.

Secondariamente, ha lamentato l'errata interpretazione delle norme del T.U. sul pubblico impiego relative alla distinzione tra atti di macro-organizzazione e atti di micro-organizzazione con riferimento alle progressioni interne alla medesima area.

Come terzo motivo, l'appellante si è doluto dell'omesso esame nella sentenza di ulteriori allegazioni svolte dal ricorrente.

Infine, ha criticato la decisione anche per avere erroneamente applicato l'art. 35, comma 5 ter, del d.lgs. 165/01 sulla vigenza delle graduatorie dei concorsi pubblici alla graduatoria oggetto del presente giudizio oltre che per avere applicato la norma sulla decadenza



dall'azione anziché la disciplina sulla prescrizione del diritto.

Per tali principali motivi, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza e l'accertamento della giurisdizione del giudice ordinario con l'adozione dei provvedimenti del caso e la rifusione delle spese di lite.

Si è tempestivamente costituito l'Inail contestando la fondatezza del gravame sulla base di articolate argomentazioni giuridiche e ne ha domandato il rigetto.

All'udienza odierna all'esito della discussione la causa è stata decisa con sentenza il cui dispositivo è stato depositato in via telematica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo l'appellante lamenta che il giudice avrebbe completamente travisato il contenuto del ricorso interpretando erroneamente il *petitum* e la *causa petendi* della domanda ai fini dell'accertamento della giurisdizione.

In particolare, l'appellante impugna il capo della sentenza con cui il Tribunale ha affermato che il ricorrente aveva rivendicato il diritto all'inquadramento superiore per effetto dello scorrimento della graduatoria contestando, di fatto, la diversa decisione dell'Inail di non procedere a tale scorrimento e di bandire una nuova procedura interna ex art. 15 del CCNL enti pubblici di ricerca.

Il motivo non è fondato e come tale non può trovare accoglimento.

Ai fini del corretto inquadramento della questione



controversa occorre prendere le mosse dal ricorso introduttivo del giudizio.

Ebbene, [REDACTED], dipendente Inail e già dipendente del cessato Ente pubblico di ricerca ISPELS (Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro), ha dedotto i seguenti fatti :

- di essere inquadrato nel profilo di tecnologo livello III° del ccnl Enti pubblici di ricerca, in servizio a Bergamo;

- che in data 18 gennaio 2010 l'ISPELS aveva bandito il concorso interno per titolo ed esame colloquio a complessivi n. 11 posti di primo tecnologo-secondo livello professionale nel settore "tecnologico-ingegneria" in applicazione della disciplina prevista dall'art. 15 del CCNL enti pubblici di ricerca 2002-2005;

- che nelle more i dipendenti ISPELS, tra cui il ricorrente, erano transitati all'Inail;

- che nel corso del 2010 erano intervenute trattative tra l'Inail e le OO.SS. sfociate in data 26.07.2011 in una ipotesi di accordo con cui l'Inail si era impegnato, tra l'altro, a effettuare l'assunzione di 21 unità per il profilo di primo tecnologo II livello tramite lo strumento della selezione interna ex art. 15 ccnl enti di ricerca; seguivano ulteriori accordi nel 2012 e nel 2013 del medesimo tenore;

- che in data 25.06.2013 l'Inail aveva approvato la graduatoria definitiva del concorso interno ex art. 15 ccnl enti di ricerca per il reclutamento di n. 11 primi tecnologi di II° livello di cui al bando del 18.01.2010 e il ricorrente, collocandosi in posizione n. 25 della graduatoria, non era rientrato tra i vincitori;



-che con il Piano triennale del fabbisogno di personale per il settore ricerca 2014-2016 l'Inail programmava l'assunzione con procedure selettive ex art. 15 ccnl enti di ricerca di n. 21 unità per il profilo di primo tecnologo di II° livello con decorrenza dall'1.1.2010 e di n. 6 unità per il medesimo profilo, sempre mediante la selezione interna ex art. 15;

-che l'Inail aveva chiesto l'autorizzazione ai Ministeri vigilanti a procedere alla copertura dei posti mediante selezione interna ex art. 15 ma il Ministero non aveva assentito alla luce dell'orientamento giurisprudenziale dell'epoca che aveva ritenuto abrogato o comunque illegittimo l'art. 15 in materia di progressioni interne, reputando la necessità di bandire un nuovo concorso pubblico nazionale;

-l'Inail, quindi, a fronte del diniego da parte degli organi vigilanti non aveva provveduto a coprire i posti di tecnologo di II° livello mediante selezioni interne ex art. 15 e aveva anche respinto l'istanza di scorrimento della graduatoria avanzata dal ricorrente unitamente ad altri colleghi comunicando che avrebbe proceduto ai sensi dell'art. 52, comma 1 bis, del d.lgs. 165/01 all'indizione di concorsi pubblici con riserva dei posti a favore del personale interno non superiore al 50% dei posti messi a concorso (doc. n. 23 e n. 24).

Così riassunti i fatti esposti nel ricorso, deve essere innanzitutto rammentato che l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità ritiene che *“la giurisdizione del giudice ordinario o di quello amministrativo deve essere in concreto*



identificata non già in base al criterio della soggettiva prospettazione della domanda, ma alla stregua del c.d. "petitum" sostanziale, ossia considerando l'intrinseca consistenza della posizione soggettiva adottata in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo ai fatti allegati" (Cass. Sez. Un. 23 settembre 2013 n. 21677, Cass. Sez. Un. 25 giugno 2010 n. 15323, Cass. Sez. Un. 27 novembre 2007 n. 24625).

E' vero che le questioni relative al rapporto di pubblico impiego c.d. privatizzato e alle vicende che lo contrassegnano durante la vigenza, attengono per lo più ad atti adottati dalla p.a. quale datrice di lavoro e cioè ad atti che incidono sul rapporto e che normalmente attengono alla sua gestione; con la conseguenza che gli stessi devono essere conosciuti dal giudice ordinario e dichiarati illegittimi o disapplicati, anche se adottati da un soggetto pubblico e, in quanto tale, pur sempre portatore di pubblici interessi.

Ma è altrettanto vero che vi sono dei casi, come appunto quello di specie, ove il pubblico dipendente finisce per chiedere tutela, in realtà, nei confronti dell'esercizio del potere amministrativo in senso stretto, e in questi casi la situazione giuridica in cui versa il dipendente è di interesse legittimo (e non di diritto soggettivo), e la relativa tutela non può che essere accordata dal giudice amministrativo ai sensi dell'art.63, comma 4, del d.lgs. 165/2001.

Nel caso dell'appellante, sebbene sia prospettato dallo stesso un vero e proprio diritto al superiore inquadramento, di questo diritto viene affermata l'esistenza necessariamente in conseguenza alla



negazione da parte dell'Inail degli effetti della graduatoria del bando di concorso del 2010 nella quale il ricorrente si era collocato, come detto, al 25° posto, dovendo, a detta dell'appellante, l'amministrazione procedere primariamente con lo scorrimento di quella graduatoria : solo qualora, in altre parole, fosse stata utilizzata la vecchia graduatoria approvata nel 2013 il ricorrente avrebbe conseguito l'inquadramento superiore in quanto collocato tra gli idonei.

A tal proposito giova evidenziare quanto lamentato nel ricorso introduttivo: *“gli accordi sindacali del 2011, 2012, 2013, raggiunti “nelle more del concorso già indetto nel 2010”, non avrebbero che potuto comportare lo “scorrimento della graduatoria” per cui è causa, poi approvata nel mese di giugno 2013” e “pertanto, se l'Ente convenuto aveva previsto, per l'anno 2010, di effettuare l'inquadramento per 21 unità del proprio personale nel livello di “Primo Tecnologo”, effettuando la “selezione ex art. 15 CCNL”, è evidente che tale decisione avrebbe comportato, previamente, lo “scorrimento della graduatoria” uscita dalla medesima selezione già indetta nel 2010. Pertanto, scorrendo la graduatoria per cui è causa per la copertura di 21 “posti superiori vacanti” (cioè per 21 posti di “Primo Tecnologo”), l'Ente avrebbe dovuto inquadrare tutti gli idonei collocati in graduatoria dal n. 12 fino al n. 32, quindi l'odierno ricorrente sarebbe stato collocato in graduatoria in posizione n. 25!”*; ha poi aggiunto : *“In ogni caso, anche laddove gli atti di causa ad avviso del Giudicante*



evidenziassero, per lo più, la decisione di “bandire”, anziché scorrere, ex art. 15 ccnl, è evidente che è stata lesa una “concreta chance” in capo all’odierno ricorrente, per non aver egli potuto “ricollocarsi”, come “vincitore”, nella nuova selezione interna da bandire.” (v. ricorso pag. 40).

Dalla lettura del ricorso introduttivo emerge, quindi, con evidenza che la *causa petendi* della pretesa del ricorrente è costituita dalla contestazione della legittimità della scelta dell’amministrazione di non procedere allo scorrimento della graduatoria per la copertura del posto.

Più in particolare, il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del parere contrario alla indizione di nuove selezioni interne ex art. 15 ccnl dei ministeri vigilanti sostenendo che, ove tale parere fosse stato disapplicato dal giudice, sarebbe maturato il capo al ricorrente il diritto allo scorrimento della graduatoria preesistente, rimasta in vita.

In punto, merita richiamare alcuni precedenti delle sezioni unite della Corte di Cassazione, che decidendo su fattispecie assimilabili alla presente, hanno affermato che la contestazione della scelta dell’amministrazione di mettere a concorso i posti disponibili, anziché adottare misure diverse (quali avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, ovvero utilizzo delle graduatorie a scorrimento), si risolve nella richiesta di tutela di una situazione giuridica soggettiva avente la consistenza dell’interesse legittimo, correlato al potere amministrativo di decidere in ordine alle modalità di assunzione e all’indizione di una procedura concorsuale, richiesta



di tutela che va rivolta al giudice amministrativo in sede di giurisdizione generale di legittimità ex art.103 Cost.(cfr. Cass.sez.un.25097/2009; Cass. sez. un. 26272 del 2016; Cass. sez. un. 24878 del 2017 e Cass. sez. un. Ord. n. 21607 del 22.08.2019).

Il giudice di legittimità ha altresì precisato che nel sistema disegnato dalle norme raccolte nel d.lgs. 165/2001, sono conservati alla cognizione del giudice amministrativo – oltre ai procedimenti e atti generali concernenti le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, l'individuazione degli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi e la determinazione delle dotazioni organiche complessive – anche le procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (cfr.Cass. sez.un.4064/2010). Ed il primo, e più rilevante atto, della procedura concorsuale, sempre secondo la Suprema Corte, è costituito proprio dalla decisione di indire il concorso e dal relativo bando, restando escluso, peraltro, che possa essere concessa tutela dinanzi al giudice ordinario – secondo la previsione del d.lgs.165/2001, art.63, comma 1, - siccome il potere di disapplicazione del giudice ordinario presuppone proprio che la controversia cada su un diritto soggettivo sul quale incide un atto amministrativo oggetto di cognizione *incidenter tantum*.

La Cassazione ha più volte affermato questi principi con riferimento a fattispecie certamente assimilabili alla presente, nelle quali vi era questione sulla decisione assunta dall'amministrazione di coprire i posti disponibili mediante emanazione di un bando di



concorso, anziché mediante utilizzazione di graduatorie rimaste efficaci (di precedenti concorsi), ed ha altresì chiarito che, in queste ipotesi, la domanda giudiziale (di assunzione o di inquadramento superiore, ovvero di risarcimento del danno) assume a suo fondamento la contestazione della conformità a legge del potere di avviare il procedimento concorsuale per la copertura dei posti vacanti (cfr. tra le tante, Cass.sez.un. 3055/2009, n.16527/2008, 16906/2006). In tal caso, infatti, la posizione fatta valere in giudizio appartiene alla categoria degli interessi legittimi, la cui tutela è demandata al giudice amministrativo - al quale spetta il controllo sulle modalità di esercizio del potere amministrativo ai sensi dell'art. 103 Cost. - perchè nel giudizio non si controverte del diritto soggettivo all'assunzione o all'incarico direttivo o ancora all'inquadramento superiore, bensì delle modalità di esercizio di poteri autoritativi dell'Amministrazione.

I principi sino ad ora riportati si attagliano perfettamente anche al caso qui in discussione in cui l'appellante, come detto, afferma in via principale di vantare un diritto ad essere inquadrato nel livello superiore derivante dallo scorrimento della vecchia graduatoria e si duole della scelta dell'Inail di non procedere alla copertura dei posti con siffatta modalità investendo la controversia aspetti attinenti alla sfera della discrezionalità dell'Amministrazione di provvedere alla copertura dei posti attingendo a quella graduatoria ovvero con altra modalità (selezione interna ex art. 15 o concorso pubblico).

La controversia, pertanto, non riguarda le modalità di attuazione dello scorrimento al quale l'Inail si sarebbe previamente



impegnato bensì, giova ribadire, la decisione dello stesso di non coprire i posti di tecnologo di II° livello né con scorrimento della vecchia graduatoria né con procedura ex art. 15 ccnl, decisione rispetto alla quale la posizione dell'appellante, si ripete, è di mero interesse legittimo.

Del resto, né nel bando del 2010 né nei documenti citati dal ricorrente risulta che l'Inail avesse assunto l'obbligo di coprire i posti disponibili attingendo alla relativa graduatoria di tal che la rimozione del diniego dell'ente allo scorrimento non varrebbe certo a far rivivere una situazione giuridica di diritto soggettivo in capo all'appellante esistente a monte della determinazione dell'amministrazione.

Ne discende la reiezione del primo motivo.

Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha sostenuto che il giudice avrebbe interpretato erroneamente le norme del testo unico sul pubblico impiego in tema di distinzione tra atti di macro-organizzazione ed atti di micro-organizzazione con riferimento alle progressioni interne all'area.

Ha evidenziato che la contestazione sollevata dal ricorrente non riguarderebbe una scelta discrezionale dell'Inail relativa ad atti di macro-organizzazione in quanto il passaggio dal livello terzo al livello secondo di tecnologo dà luogo a una progressione all'interno della medesima area professionale nell'ambito della quale l'amministrazione agisce con i poteri del datore di lavoro privato.



L'appellante ha richiamato, quindi, l'art. 15 del ccnl comparto enti di ricerca 2002-2005 che ha introdotto l'unicità dell'organico dei ricercatori con superamento della disciplina precedente secondo la quale i ricercatori erano distinti in tre livelli costituenti aree diverse.

Anche tale doglianza non coglie nel segno.

Ed, invero, questo Collegio ben conosce i principi affermati dalla Suprema Corte secondo cui *“restano devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative a procedure riguardanti le progressioni all'interno di ciascuna area professionale o categoria”* *“perché esse sono regolate da procedure poste in essere dall'Amministrazione con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato”* (art. 5, comma 2 del d.lgs. 251/2001); in particolare, è noto a questa Corte l'orientamento assunto dalla giurisprudenza di legittimità circa il carattere innovativo dell'art. 15 del ccnl enti ricerca 2002-2005 e la non configurabilità come progressione verticale della selezione dallo stesso prevista, laddove è stato chiarito dalla Suprema Corte che *“l'art. 15 di quest'ultimo CCNL contiene disposizioni molto innovative circa la classificazione dei tecnologi, rispetto agli artt. 63 e 64 del precedente CCNL 21 febbraio 2002 del Comparto Enti di ricerca, in quanto prevede, al comma 2, che “Il profilo dei tecnologi è caratterizzato da un'omogenea professionalità e quindi da un unico organico, articolato su tre livelli, denominati: 1 - Dirigente tecnologo; 2 - Primo tecnologo; 3- Tecnologo”; precisa, al comma 3, che “Il numero complessivo dei posti riferibili agli organici predetti è*



determinato dall'ASI in sede di approvazione del bilancio di previsione nel rispetto dei vincoli di legge" (il che vuol dire che le previsioni di organico devono riferirsi alla categoria dei tecnologi nel suo complesso); prevede, ai commi 5 e 6, che l'accesso al II e al III livello avvenga anche attraverso procedure selettive finalizzate ad accertare il merito tecnologico" con la conseguenza che "resta confermato il carattere innovativo dell'art. 15 cit. e la non configurabilità come "progressione verticale" in senso proprio della selezione di cui si tratta" (v. Cass. sez. un. Ord. n. 8985 del 2018).

Sulla scorta dei principi affermati dalla Suprema Corte, che il Collegio ritiene di condividere e dai quali non intende discostarsi, dunque, le selezioni di cui al citato art. 15 ccnl enti ricerca per il passaggio da un livello all'altro del profilo dei tecnologi non costituiscono progressioni verticali bensì passaggi all'interno della stessa area.

Tuttavia, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, ciò non significa che ogni controversia che coinvolga il passaggio da un livello all'altro all'interno della stessa area o categoria professionale appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario; diversamente opinando, infatti, verrebbero scardinati i principi fondamentali del nostro ordinamento in tema di scorrimento della graduatoria e riparto di giurisdizione come sopra richiamati.

Tanto trova conferma, tra l'altro, nei principi affermati da CASS. S.U. Ord. N. 26272 del 20 dicembre 2016 in cui la Corte, affrontando il caso, analogo al presente, in cui il ricorrente aveva



censurato la scelta dell'ente pubblico territoriale di coprire il posto di vice comandante del corpo di polizia urbana non mediante "scorrimento" della graduatoria del precedente concorso, bensì con selezione interna, ha ritenuto che, essendo la pretesa al riconoscimento del diritto consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento che, per coprire i posti resisi vacanti, aveva indetto una diversa procedura (concorso interno) anziché avvalersi dello scorrimento della graduatoria di altro precedente concorso, la contestazione investe l'esercizio del potere dell'amministrazione, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, tutelabile innanzi al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001. È stato affermato, in particolare, dalla Cassazione che *"nel momento in cui invoca il diritto allo scorrimento, l'odierno ricorrente ne asserisce l'esistenza necessariamente consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione del nuovo concorso. In altre parole, chiede tutela nei confronti dell'esercizio del potere amministrativo cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, tutela che deve essere accordata dal giudice escluso che tale tutela possa essere concessa mediante disapplicazione della decisione di bandire il concorso nel giudizio ordinario, secondo la previsione dello stesso art. 63, comma 1, atteso che il potere di disapplicazione del giudice ordinario presuppone proprio che la controversia cada sopra un diritto soggettivo sul quale incide un atto amministrativo oggetto di cognizione incidenter tantum"*.

Sulla scorta di quanto esposto, dunque, anche il secondo



motivo del gravame non può essere accolto.

Con un ulteriore motivo, l'appellante lamenta l'omesso esame di alcune allegazioni che erano state effettuate nel ricorso di primo grado, sostenendo che tali deduzioni *<<oltre a rilevare, nel merito, ai fini della fondatezza del ricorso, non possono non rilevare, a monte, ai fini della sussistenza della "giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria", vertendosi in materia di "diritti soggettivi">>*.

In dettaglio egli lamenta che il giudice : 1) non si sarebbe espresso sul fatto che il concorso interno ex art. 15 ccnl non era stato più indetto lasciando così spazio allo scorrimento della graduatoria; 2) non avrebbe considerato che nel 2015 l'Inail avrebbe espresso l'"opzione per lo scorrimento" in alternativa al nuovo bando; 3) non avrebbe valutato che, ove fosse stato bandito il nuovo concorso interno, il ricorrente avrebbe avuto ottime possibilità di rientrare tra i vincitori.

Tali osservazioni, invero, risultano infondate alla luce del principio affermato dalla Cassazione, sopra richiamato, secondo cui la giurisdizione dev'essere determinata alla stregua del **c.d. "petitum" sostanziale**, ossia considerando l'intrinseca consistenza della posizione soggettiva addotta in giudizio, che nel caso specifico, per quanto già esposto, è soltanto di interesse legittimo, essendo la pretesa del ricorrente volta a contestare la scelta dell'Amministrazione di non procedere allo scorrimento della



graduatoria per la copertura del posto.

Giova ribadire che l'Inail né con il bando di concorso del 2010 né con le ipotesi di accordo integrativo raggiunte successivamente con le OO.SS né, in ultimo, con i Piani triennali di Fabbisogno per il comparto di ricerca ha assunto l'obbligo di procedere alla copertura dei posti di primo tecnologo di II° livello mediante scorrimento della graduatoria.

Va ricordato che il bando 2010, richiamato l'art. 15 commi 5 e 6 del CCNL 2002/2005 che prevede di indire procedure concorsuali aperte a ricercatori o tecnologi dell'Ente in possesso dei requisiti prescritti per il livello di accesso, ha indetto un concorso interno per la copertura di n. 11 posti di primo tecnologo, II° livello professionale, disponendo all'art. 9 la nomina di un numero di vincitori pari a quello dei posti messi a concorso (v. doc. n. 4 fascicolo di primo grado dell'appellante); nell'ipotesi di Accordo integrativo del 26 luglio 2011, inoltre, è stata prevista all'art. 5 l'indizione di procedure concorsuali interne con decorrenza dal 1 gennaio 2010 per n. 59 posti, di cui n. 21 destinati al profilo di primo tecnologo di II° livello, senza alcuna specificazione in ordine a un impegno allo scorrimento della graduatoria per gli idonei che fossero risultati non vincitori del bando di concorso del 18 gennaio 2010 (v. doc. n. 6 fascicolo di primo grado dell'appellante); nel Piano di programmazione del fabbisogno del personale settore ricerca 2014-2016 è stata prevista la “possibilità di bandire con procedure selettive interne ex art. 15 CCNL Enti di Ricerca 2002/2005 ed in parte



attribuire mediante scorrimento di una graduatoria di idonei tuttora disponibile i posti nei profili di ricercatori e tecnologi –I e II livello”; ancora, con lettera del 26.05.2015 indirizzata al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, l’Inail, facendo riferimento al programma di assunzioni del personale ex Ispels sulla base dell’Accordo integrativo del 2011, ha comunicato : *“**si intende** procedere, salvo eventuali osservazioni che dovessero intervenire in merito, da parte di codesto Dipartimento”,* per quel che qui rileva, a bandire nuove procedure per n. 21 posti di primo tecnologo di II livello (v. doc. n. 21 fascicolo di primo grado dell’appellante).

Si tratta, invero, di documenti con finalità meramente programmatica, così come le comunicazioni Inail rivolte ai ministeri vigilanti al fine di acquisire l’autorizzazione alla indizione delle procedure interne, i quali non hanno il valore di dichiarazioni di impegno dell’ente idonee a mutare la natura giuridica della posizione soggettiva a monte facente capo al ricorrente di mero interesse legittimo allo scorrimento ovvero all’espletamento della procedura (che, nella ricostruzione del medesimo, gli avrebbe offerto la chance della progressione di livello).

In conclusione, anche l’esame delle ulteriori deduzioni dell’appellante, sopra riassunte, non consente di mutare la conclusione assunta da questa Corte circa la sussistenza della giurisdizione amministrativa.

Con il quarto e quinto motivo del gravame, infine,



l'appellante ha lamentato la errata applicazione delle norme che prevedono la decadenza dall'azione per la perdita di efficacia delle graduatorie.

Trattasi, invero, di doglianze che attengono al merito della controversia ed esulano dal profilo della giurisdizione, di tal che esse non debbono essere esaminate.

In conclusione, l'appello risulta infondato, dovendosi confermare la decisione impugnata che ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo.

La complessità e novità della questione giustifica, a parere del Collegio, la compensazione integrale delle spese del grado.

Il Collegio dà atto, ai fini del pagamento del contributo previsto dall'art. 1, co. 17, legge 228/12, che l'appello è stato integralmente rigettato.

PQM

1) respinge l'appello avverso la sentenza n. 125/2022 del Tribunale di Bergamo Sezione Lavoro;

2) compensa le spese del grado.

Il Consigliere est.

(dott.ssa Silvia Mossi)

Il Presidente

(dott. Antonio Matano)

